

Il **27 marzo 2020** è entrato in vigore il decreto ministeriale 12 marzo 2020 con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993 l'incremento del 20% della misura del diritto annuale per gli anni 2020 – 2021 e 2022, finalizzato al finanziamento di progetti strategici a favore delle imprese del territorio.

Pertanto gli importi dovuti per il 2020 sono invariati rispetto a quelli previsti per il 2019:

IMPORTI NUOVE ISCRIZIONI

Le imprese che **si iscrivono nel corso del 2020**, oppure che aprono nuove unità locali, dovranno versare i seguenti importi al momento della domanda di iscrizione (*tramite ComUnica*) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi.

Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori (e comunque **non** iscritti nella sezione ordinaria)

	Importo
Per la sede:	€ 53,00
Per ogni unità locale in provincia di Lecce:	€ 11,00

Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

	Importo
Per la sede:	€ 120,00
Per ogni unità locale in provincia di Lecce:	€ 24,00

Società semplici agricole

	Importo
Per la sede:	€ 60,00
Per ogni unità locale in provincia di Lecce:	€ 12,00

Società semplici non agricole; altre società

	Importo
Per la sede:	€ 120,00
Per ogni unità locale in provincia di Lecce:	€ 24,00

Soggetti iscritti solo al R.E.A.

Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.

	Importo
Per la sede:	€ 18,00
I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare per le eventuali unità locali.	-----

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

	Importo
Per ogni unità locale/sede second. in prov. di Lecce:	€ 66,00

Le imprese e le unità locali iscritte prima del 27.03.2020, che eventualmente hanno pagato gli importi provvisori non maggiorati, dovranno integrare la differenza nel termine del 30.11.2020.